

### *Sulle frazioni comunali e i beni gravati da uso civico*

Le frazioni del comune - che, di norma costituiscono una mera entità naturale di fatto caratterizzata dalla presenza dell'insediamento di una parte della popolazione comunale in una località staccata da altri nuclei abitati dell'ente locale e dotata di interessi, sempre di fatto, legati a circostanze di ordine economico, storico, sociale e religioso - hanno tuttavia, in materia di amministrazione di beni assoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, una soggettività diversa da quella dell'ente di appartenenza ed autonomamente esercitabile, anche ai fini del recupero del perduto possesso di detti beni, attraverso un apposito comitato per l'amministrazione separata, da nominarsi secondo le previsioni dell'art. 26, l. 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, come successivamente modificato e integrato. Cass., sez. II, 19-09-1992, n. 10748, in Rep. Fo. It., 1992, "usi civici" n. 30

Le frazioni dei comuni, pur costituendo circoscrizioni amministrative del comune, possono essere titolari di beni di proprietà o uso collettivo, come quelli destinati ad uso civico, perché tale autonoma soggettività, rispetto a quella dell'ente di appartenenza, risulta attribuita alle comunità delle frazioni sia dalla l. 16 giugno 1927 n. 1766, che, nell'art. 8, prevede la comunione dei diritti tra comune e frazioni o tra frazioni dello stesso comune, nell'art. 11 presuppone la possibilità che i terreni gravati da uso civico appartengano o siano posseduti anche dalla frazione e nell'art. 25 prevede il trasferimento ai comuni o alle frazioni dei terreni delle associazioni agrarie che vengono sciolte, sia dalla l. 17 aprile 1957 n. 278, che attribuisce a comitati eletti dalle comunità delle frazioni l'amministrazione dei beni, la quale, per sua natura comporta anche il compimento di atti giuridici eventualmente costitutivi di obbligazioni, e la rappresentanza in giudizio delle comunità frazionali. Cass., sez. II, 23-12-1994, n. 11127, in Rep. Fo. It., 1994, "usi civici" n. 25